

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASTELFIORENTINO E GAMBASSI TERME PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, AI SENSI DEL D.M. 31 GENNAIO 1997

L'anno _____ in questo giorno _____ (_____) del mese di _____,

fra

- il Comune di Castelfiorentino (C.F. 00441780483), rappresentato dalla Responsabile dei Servizi Culturali e alla Persona, _____, la quale interviene nel presente atto in esclusiva rappresentanza ed interesse dell'Ente medesimo, appositamente designata con Decreto dirigenziale di Castelfiorentino n. _____;

- il Comune di Gambassi Terme (C.F. 01141070480) rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio _____, dott.ssa _____, la quale interviene nel presente atto in esclusiva rappresentanza ed interesse dell'Ente medesimo, appositamente designata con Decreto sindacale di Montaione n. _____ del _____;

PREMESSO CHE:

- il D.M. 31/01/1997, all'art. 3, stabilisce che possono essere utilizzati gli scuolabus anche per effettuare il servizio a favore degli alunni abitanti in Comuni diversi da quello dove ha sede la scuola, a condizione che i rapporti fra gli Enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dall'art. 42 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- pertanto, per poter svolgere regolarmente il servizio di trasporto per gli alunni residenti nel Comune di Gambassi Terme o nel Comune di Castelfiorentino che per motivi di necessità vari hanno scelto di frequentare le scuole dell'infanzia e dell'obbligo situate nel comune diverso da quello di residenza, è necessario stipulare apposita convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la dovuta precisazione che entrambi gli Enti effettueranno il servizio di trasporto scolastico per gli alunni non residenti, compatibilmente alla disponibilità residua dei posti assegnati in via prioritaria agli alunni residenti nel proprio territorio.
2. Gli articoli seguenti, nel precisare le modalità di erogazione del servizio, sono subordinati al verificarsi della condizione riportata al punto precedente.

Art. 2

1. Il Comune di Castelfiorentino effettua il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Gambassi Terme che optano per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado del Comune di Castelfiorentino.
2. Il Comune di Gambassi Terme effettua il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Castelfiorentino che optano per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado del Comune di Gambassi Terme.
3. Il Comune di Castelfiorentino ed il Comune di Gambassi Terme effettuano il servizio di trasporto scolastico utilizzando personale e mezzi propri, attraverso il servizio pubblico integrato o

mediante una delle forme previste nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., sia all'interno che all'esterno del rispettivo territorio, ai sensi del D.M. 31/01/1997, con le modalità stabilite annualmente nel programma di organizzazione del servizio.

Art. 3

1. Il servizio sarà effettuato, fermo restando quanto previsto all'art. 1 della presente convenzione, per tutti i ragazzi residenti nel Comune di Gambassi Terme e nel Comune di Castelfiorentino che lo richiedano al Comune gestore del servizio di trasporto scolastico, che valuterà la richiesta compatibilmente ai percorsi stabiliti dall'ente e secondo i tempi e con le modalità organizzative stabilite da quest'ultimo (modulistica per la domanda di iscrizione e documenti correlati, tariffe del servizio, orari e punti di raccolta del servizio, e quant'altro previsto nei vigenti regolamenti).

La fermata autorizzata dal Comune di Castelfiorentino per la raccolta da parte dello scuolabus di Gambassi Terme è stabilita in Via Sant'Antonio, altezza n. civico 66 (sede ex supermercato Sigma). La fermata autorizzata dal Comune di Gambassi Terme per la raccolta da parte dello scuolabus di Castelfiorentino è stabilita in località Case Nuove, Via R. Grieco, altezza n. civico 10 (sede Circolo ARCI).

Art. 4

1. Ciascun Comune provvederà a percepire la contribuzione posta a carico dell'utenza direttamente dagli utenti del servizio, ancorché residenti in un comune diverso.

2. Nessun onere compensativo intercorrerà tra gli Enti stipulanti la presente convenzione, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico laddove si mantenga un rapporto numerico analogo degli alunni trasportati per ciascun comune.

Art. 5

1. A ciascun Comune titolare del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo poste nel proprio territorio, fanno carico tutte le responsabilità connesse alla gestione del servizio.

Art. 6

1. La presente convenzione è valida per quattro anni scolastici e terminerà con la fine dell'anno scolastico 2029/2030.

2. Le parti potranno risolvere anticipatamente la convenzione entro il 31 luglio di ogni anno, previa comunicazione da inviare mediante PEC o raccomandata A/R.

3. La convenzione decade automaticamente in presenza di disposizioni legislative che modifichino la vigente normativa in materia.

Letta, approvata e sottoscritta.

COMUNE DI CASTELFIORENTINO _____

COMUNE DI GAMBASSI TERME _____